



**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Alle Province regionali dell'Isola  
e p.c. Al Presidente della Regione Siciliana  
Ai Comuni dell'Isola  
All'ARPA Sicilia

**CIRCOLARE N.2/2011**

**ART 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2010**

La legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, disciplina, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli Enti territoriali coinvolti in materia.

Per effetto delle superiori disposizioni di legge, nella materia de qua, lo Stato si riserva essenzialmente una funzione di indirizzo e coordinamento, alle Regioni viene attribuita competenza pianificatoria, ai Comuni, attraverso le S.R.R. una volta costituite, competenze gestionali, alle Province regionali funzioni di verifica e controllo.

Con specifico riferimento a tali ultime competenze, l'art. 3 comma 1 della citata legge regionale declina tipicamente le attribuzioni delle Province.

Per effetto del dettato normativo, quindi, le Province regionali, anche nell'ottica complessiva di funzionamento efficiente del sistema, dovranno esercitare attività di controllo e verifica in ordine agli interventi di bonifica, alle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Compete, altresì, alle Province regionali la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo suddetto, nonché la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle medesime procedure, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio.

I relativi dati, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, dovranno essere trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A. Sicilia).

Ai fini di una efficace esercizio delle funzioni di controllo, che dovranno esplicarsi anche attraverso ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, codeste Province regionali dovranno, ove non già provveduto, destinare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie a tale scopo.

Sempre nell'ambito delle competenze di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 3, le Province regionali devono sottoporre ad adeguati controlli periodici, gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, le attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 citati, avendo cura che le verifiche concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Analoghi controlli devono essere esercitati al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, evidenziando al riguardo che la Regione Siciliana non ha stipulato, ad oggi, alcun accordo con altre Regioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del predetto articolo.

Sarà cura di questa Amministrazione informare codeste Province regionali laddove si dovesse addivenire alla stipula degli accordi di cui sopra.

In ordine all'attività di controllo e di verifica degli interventi di bonifica le Province dovranno raccordarsi con il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti quale struttura di supporto dell'Ufficio commissariale istituito con O.P.C.M. 3852 del 19.2.2010 .

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Le Province regionali per l'esercizio delle suddette competenze, sulla base di programmi periodici di controllo, si avvalgono ai sensi di legge del supporto tecnico scientifico dell'ARPA Sicilia, fatti salvi diversi motivati accordi con altre strutture pubbliche o universitarie che si impegnino a stipulare analoghi accordi di consulenza e prestazioni purchè alle medesime condizioni praticate dall'ARPA Sicilia.

Gli accordi dovranno disciplinare modalità e termini della collaborazione.

La legge regionale vieta espressamente di ricorrere ad altri soggetti esterni.

Le Province regionali, ove già non provveduto, procederanno altresì a costituire l' Osservatorio provinciale sui rifiuti, previsto dall'articolo 10 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 adottando le relative norme per l'organizzazione e il funzionamento, per consentire all'Amministrazione regionale la corretta funzione di raccordo con l' Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'esercizio delle funzioni in esso previste.


Infine per garantire un regolare e corretto flusso di informazioni a rete tra i diversi livelli istituzionali volto a raccogliere ed elaborare i dati in materia di rifiuti su base provinciale, le Province regionali invieranno trimestralmente all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale citata, le relative informazioni e i dati autorizzativi, ed annualmente una relazione sulle attività svolte.

In ordine alle competenze di cui alle lettere d) primo periodo ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 verranno fornite successive indicazioni divenuti attuali i relativi obblighi.

Palermo li 1.4.2011

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Dott. Vincenzo Emanuele



**L'ASSESSORE**

Giosuè Marino

